



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegati: 1


**Alla Direzione Centrale Affari Generali  
SEDE**

**Alle Direzioni Regionali VVF  
Friuli V.G., Puglia, Campania, Calabria,  
Emilia Romagna, Veneto TAA, Lazio,  
Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia,  
Piemonte, Sardegna, Toscana  
LORO SEDI**

**All'Ufficio III – relazioni sindacali  
SEDE**

**OGGETTO: Corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra  
decorrenza 1.1.2012.  
Trasmissione decreto corso.**

Si trasmette, allegato alla presente, il decreto relativo al corso in oggetto DCF n. 036  
del 27 marzo 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI  




# Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Formazione**

## IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n° 252”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 12 ottobre 2007, n° 236, “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217”, così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Interno 11 marzo 2008, n° 77;

VISTO il decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, convertito in legge n. 131 del 7 agosto 2012, concernente, tra l’altro, misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, all’articolo 3, disciplina procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di Capo Squadra e di Capo Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO in particolare il comma 6, dell’art 3, del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, convertito in legge n. 131 del 7 agosto 2012, che dispone che la durata del corso di formazione professionale, prevista dall’art. 12 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217”, così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Interno 11 marzo 2008, n° 77, è ridotta a 5 settimane;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento pro tempore 1 agosto 2012, n 161, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura di n. 559 posti nella qualifica iniziale di Capo Squadra del ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto aumentati, in virtù dei 91 posti non coperti dalla precedente procedura concorsuale, a n. 650 di cui n. 13 da radioriparatore, n. 24 da portuale, n. 51 da sommozzatore e n. 562 da generico, conferibili con decorrenza 01/01/2012;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 marzo 2015, n. 39, di approvazione della graduatoria, relativa all’ammissione al corso di formazione professionale del concorso a n. 559 posti nella qualifica di capo squadra, decorrenza 1/1/2012;



# Ministero dell'Interno

## **Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Formazione**

VISTA la nota prot. n. DCAFFGEN 2350 del 27.3.2015, recante il numero dei candidati, pari a 600, che, avendo scelto una sede, dovranno essere avviati al previsto corso di formazione professionale;

VISTA la nota prot. n. 11297 del 24.3.2015, con le quali la Direzione Centrale per la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali la data di inizio del corso per il passaggio alla qualifica a Capo Squadra decorrenza 1.1.2012 presso i poli didattici.;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il corso di formazione cui parteciperà il personale di cui sopra;

### **Decreta**

#### **Art. 1** *Istituzione del Corso*

1. E' istituito il corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n° 217, così come modificato dall' art. 3 D.L. 79 del 20 giugno 2012, convertito nella Legge n° 131 del 07 agosto 2012.

Il corso, della durata di 5 settimane, è destinato ai 600 Vigili Coordinatori di cui alla nota DCAFFGEN 2350 del 27.3.2015.

2. Il corso ha inizio in data 30 marzo 2015, si conclude il 30 aprile 2015 e si svolge presso le sedi didattiche di seguito elencate:

- Calabria – c/o la sede di Lamezia Terme (CZ)
- Campania - Direzione Regionale
- Emilia Romagna - Direzione Regionale
- Friuli Venezia Giulia c/o il Comando di Udine
- Lazio – Direzione Regionale c/o e le Scuole Centrali Antincendi (RM)
- Liguria – Direzione Regionale
- Lombardia - Polo didattico di Dalmine (BG)
- Marche - Polo didattico di Senigallia (AN)
- Piemonte - Direzione Regionale
- Puglia - Direzione Regionale
- Puglia - c/o Comando di Brindisi



# Ministero dell'Interno

## *Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Formazione*

- Sardegna - c/o il Comando di Nuoro
- Sicilia – Polo Catania
- Sicilia - c/o il Comando di Trapani
- Toscana – c/o il Comando di Firenze
- Toscana – c/o la Comando di Pisa
- Veneto T.A.A. – c/o il Comando di Venezia (Mestre)
- Veneto T.A.A. – c/o il Comando di Vicenza

### **Art. 2** *Organizzazione Didattica*

Al fine dell'espletamento del corso di formazione ed in considerazione dello svolgimento dello stesso presso le sedi suddette, sono nominati, con provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione, n. 18 staff didattici locali, composti ciascuno da un direttore di sede e da un segretario, e n. 1 staff centrale composto da un coordinatore, un vicecoordinatore e tre segretari.

### **Art. 3** *Programma del Corso*

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche e si svolge, di norma, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nella giornata del 6 Aprile l'attività didattica è sospesa.
2. Il Coordinatore del Corso e/o il Direttore di sede possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.

### **Art. 4** *Ammissione all'esame di fine corso*

1. Al termine delle cinque settimane non sono ammessi a sostenere l'esame di cui al successivo art. 5, i corsisti che siano stati, per qualsiasi motivo, assenti per più di 8 giorni anche non consecutivi.
2. Le ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, vanno computate nel monte dei giorni di cui al comma 1.  
Otto ore di assenza dalle lezioni saranno computate come una giornata.



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Formazione

### Art. 5

#### *Prova finale*

1. Al termine del corso previsto dall'art. 7, del D.M. 12 ottobre 2007, n° 236, così come modificato dall' art. 3 del D.L. 20 giugno 2012, n° 79, convertito nella Legge 07 agosto 2012, n° 131, ciascun candidato deve sostenere un esame finale che conclude la procedura concorsuale.

### Art. 6

#### *Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova di verifica finale di cui all'art. 5, è quella nominata con D.M. del 19 settembre 2012 n. 176 e successive integrazioni.

### Art. 7

#### *Dimissioni dal corso*

1. Le eventuali dimissioni dal corso di formazione sono regolate dall'art. 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

27 MAR. 2015

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI